

DECISIONE N. 01/2011
LA COMMISSIONE NAZIONALE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Avv. Eraldo LIBERATI | Presidente |
| - Avv. Antonio AMATO | Giudice |
| - Avv. Fabio PENNISI | Giudice |

riunita nella Camera di Consiglio in data 28 febbraio 2011 per decidere in ordine al procedimento disciplinare pos. 11/2010, nei confronti del Dr. Massimo MINUTOLI, per la violazione dell'art. 1.5 del Regolamento di Giustizia;

- acquisito il fascicolo della Procura Federale;
- acquisite le memorie datate 25/10/2010 a firma dell'Avv. Signorina FRISENDA;
- udite le conclusioni del Procuratore Federale,
- udito personalmente l'incolpato,

RITENUTO

- che il combinato disposto degli artt. 32 e 30 del RdG impone alla Procura Federale di far precedere all'eventuale deferimento la formale contestazione degli addebiti;

RILEVATO

- che nella fattispecie tali precetti non sono stati rispettati dalla Procura.

P Q M



Delibera all'unanimità di dichiarare l'improcedibilità del deferimento.

M A N D A

alla Segreteria Federale di comunicare la presente decisione all'interessato e al Procuratore Federale, a mezzo e-mail, telegramma e/o raccomandata A.R..

Così deciso in Roma, 28 febbraio 2010

Il Presidente



(Avv. **Eraldo Liberati**)

Il Giudice



(Avv. **Antonio Amato**)

Il Giudice



(Avv. **Fabio Pennisi**)

Si avverte che avverso tale provvedimento è ammesso appello ai sensi degli artt. 28, 31 e 36 Regolamento di Giustizia entro dieci giorni dalla notifica della decisione.